

Fringe benefits 2024: documentazione per spese affitto o mutuo

Gentile Cliente,

La legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) ha previsto che, limitatamente al periodo d'imposta 2024, il limite di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) sia innalzato a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico. La legge di Bilancio, inoltre, ha incluso tra i fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con la presente informativa si intendono illustrare le operazioni relative alle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Gli allegati da consultare:

Premessa	2
Spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa	2
Documentazione delle spese.....	3

Premessa

L'attuale regime di esenzione dei fringe benefits, deve tener conto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 16, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023).

La disposizione, come noto, prevede che - limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR- il valore detassabile dei fringe benefit sia innalzato, rispetto agli ordinari 258,53 euro, ad un importo pari a:

- ✓ 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- ✓ 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico.



OSSERVA – Per espressa previsione della Legge di Bilancio 2024, sono inclusi tra i fringe benefit, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

In entrambi i casi si applica la disciplina generale prevista al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, secondo cui se il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore al limite previsto (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 1.000 euro per i lavoratori dipendenti senza figli a carico), il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l'intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa

Come detto, la legge di Bilancio 2024 (limitatamente al periodo d'imposta 2024) ha incluso tra i fringe benefit anche le spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

A tal proposito, in base a quanto riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n°5/E del 2024, si fa presente che rileva la nozione di «abitazione principale» prevista per l'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera b) (interessi passivi per mutui), e 16 (canoni di locazione) del TUIR.



NOTA BENE- Le suddette spese devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.



ATTENZIONE! In pratica, anche se la parte contrattuale sia il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, sono rimborsabili, nei limiti normativi suindicati (1.000 o 2.000 euro), sia le spese sostenute per un contratto di affitto sia quelle relative agli interessi sul mutuo, a condizione che l'immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l'abitazione principale del lavoratore.

Con specifico riferimento alle «spese per l'affitto», occorre fare riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno.

In relazione alle spese rimborsate, non è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista, per l'abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

Documentazione delle spese

Il datore di lavoro, che rimborsa le spese per l'abitazione principale, ai fini documentativi, è tenuto ad acquisire e conservare per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR. In alternativa, può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Si riportano, in allegato, i fac-simile delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che attestano i requisiti in capo al dichiarante, nonché, la circostanza che le medesime somme non siano state già richieste in rimborso.